



## **Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup> sui pagamenti diretti è modificata come segue:

*Art. 2 lett. e ed f n. 1, 2, 4, 6 e 7*

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

- e. contributi per i sistemi di produzione:
  - 1. contributo per l'agricoltura biologica,
  - 2. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,
  - 3. contributo per la biodiversità funzionale,
  - 4. contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,
  - 5. contributo per misure per il clima,
  - 6. contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo,
  - 7. contributi per il benessere degli animali,
  - 8. contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche;
- f. contributi per l'efficienza delle risorse
  - 1. *abrogato*
  - 2. *abrogato*
  - 4. *abrogato*
  - 6. *abrogato*
  - 7. *abrogato*

<sup>1</sup> RS 910.13

*Art. 8**Abrogato**Art. 14 cpv. 2, 4 e 5*

<sup>2</sup> Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q, nonché 71b e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1<sup>bis</sup>, se tali superfici e alberi:

- a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un'unità di produzione; e
- b. sono di proprietà del gestore o si trovano su un terreno da lui affittato.

<sup>4</sup> Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.

<sup>5</sup> I cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q) sono computabili soltanto per le aziende ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1.

*Art. 14a* Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva

<sup>1</sup> Per soddisfare la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1, le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare devono dimostrare che almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone è gestito come superfici per la promozione della biodiversità.

<sup>2</sup> Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere h-k e q nonché 71b capoverso 1 lettera a che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.

<sup>3</sup> Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q). Per soddisfare la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1 è computabile soltanto questa superficie.

*Art. 18* Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari

<sup>1</sup> Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, la priorità va data all'applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.

<sup>2</sup> Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive<sup>2</sup> nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di allerta.

<sup>3</sup> Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>3</sup> sui prodotti fitosanitari (OPF).

<sup>4</sup> I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell'allegato 1 numero 6.1.

<sup>5</sup> Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull'allegato 1 numeri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili.

<sup>6</sup> I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per:

- a. l'applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi di cui all'allegato 1 numero 6.1 se non possono essere sostituiti da principi attivi a minore potenziale di rischio;
- b. provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l'allegato 1 numero 6.2.

<sup>7</sup> Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 numeri 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell'esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.

#### *Art. 22 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:

- d. la quota di superfici per la promozione della biodiversità su superfici coltivate di cui all'articolo 14a.

#### *Art. 36 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Per il calcolo del numero di vacche macellate e del rispettivo numero di parti ai sensi dell'articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l'anno di contribuzione.

#### *Art. 37 cpv. 7 e 8*

<sup>7</sup> Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 sono computati sull'azienda in cui queste hanno partorito l'ultima volta prima della macellazione. Se l'ultimo parto è avvenuto in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull'azienda in cui era presente prima dell'ultimo parto.

<sup>2</sup> Le soglie nocive vigenti sono consultabili su [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione Utilizzo dei PF: soglie d'intervento.

<sup>3</sup> RS 916.161

<sup>8</sup> Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Il parto di un vitello morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il parto di un vitello morto è l'ultimo parto prima della macellazione.

*Art. 55 cpv. 1 lett. q e 3 lett. a*

<sup>1</sup> I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

q. cereali in file distanziate.

<sup>3</sup> Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:

a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;

*Art. 56 cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 57 cpv. 1 lett. a e b nonché 3*

<sup>1</sup> Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:

a. *abrogata*

b. maggese da rotazione e cereali in file distanziate: per almeno un anno;

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 58 cpv. 2 e 4 lett. e*

<sup>2</sup> Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate.

<sup>4</sup> Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

e. trattamenti fitosanitari dei cereali in file distanziate conformemente all'allegato 4 numero 17.

*Art. 62 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> *Abrogato*

*Art. 65*

<sup>1</sup> Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l'agricoltura biologica.

<sup>2</sup> Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:

- a. i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:
  1. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,
  2. contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche,
  3. contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni,
  4. contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica,
  5. contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali;
- b. il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili;
- c. i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:
  1. contributo per il bilancio dell'humus,
  2. contributo per una copertura adeguata del suolo,
  3. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo;
- d. il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto;
- e. il contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

<sup>3</sup> Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati:

- a. i seguenti contributi per il benessere degli animali:
  1. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA),
  2. contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA),
  3. contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo);
- b. il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche.

*Titolo dopo l'art. 67*

### **Sezione 3: Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari**

*Art. 68* Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

<sup>1</sup> Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:

- a. colza, patate e barbabietole da zucchero;
- b. frumento panificabile (incl. grano duro), frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero.

<sup>2</sup> Non è versato alcun contributo per:

- a. superfici coltivate a mais;
- b. cereali insilati;
- c. colture speciali;
- d. superfici per la promozione della biodiversità;
- e. colture per le quali ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1–5 non possono essere impiegati insetticidi e fungicidi.

<sup>3</sup> La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all'impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF<sup>4</sup> ad azione

- a. fitoregolatrice;
- b. fungicida;
- c. stimolante delle difese naturali;
- d. insetticida.

<sup>4</sup> In deroga alle esigenze di cui al capoverso 3 sono consentiti:

- a. la concia delle sementi e l'impiego dei prodotti recanti la dicitura «sostanza a basso rischio»;
- b. nella coltivazione di colza: l'impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete;
- c. nella coltivazione di patate: l'impiego di fungicidi;
- d. nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l'impiego di olio di paraffina.

<sup>5</sup> L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull'insieme dell'azienda.

<sup>6</sup> Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate<sup>5</sup> di Agroscope e swiss granum.

<sup>7</sup> I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>6</sup> sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.

*Art. 69* Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

<sup>1</sup> Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per l'orticoltura e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro.

<sup>2</sup> La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF<sup>7</sup> ad azione insetticida e acaricida.

<sup>3</sup> L'esigenza di cui al capoverso 2 va adempiuta sull'insieme dell'azienda per un anno per ogni superficie in orticoltura e per ogni coltura principale nella coltivazione di bacche annuali.

*Titolo dopo l'art. 69*

*Abrogato*

*Art. 70* Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

<sup>1</sup> Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:

- a. in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm<sup>8</sup>;
- b. in viticoltura;
- c. nella coltivazione di bacche.

<sup>2</sup> La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997<sup>9</sup> sull'agricoltura biologica.

<sup>3</sup> L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:

- a. in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
- b. nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche: 3 kg.

<sup>5</sup> La lista è consultabile su [www.swissgranum.ch](http://www.swissgranum.ch).

<sup>6</sup> RS 916.151

<sup>7</sup> RS 916.161

<sup>8</sup> RS 910.91

<sup>9</sup> RS 910.18

<sup>4</sup> Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.

<sup>5</sup> Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»<sup>10</sup>:

- a. in frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini max. 10 mm (allegagione)», per la frutta a nocciolo «Ingrossamento degli ovari (allegagione)»;
- b. in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
- c. nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».

*Art. 71* Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

<sup>1</sup> Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:

- a. in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm<sup>11</sup>;
- b. in viticoltura;
- c. nella coltivazione di bacche;
- d. nella permacoltura

<sup>2</sup> Per la coltivazione non possono essere impiegati prodotti fitosanitari e concimi non autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997<sup>12</sup> sull'agricoltura biologica.

<sup>3</sup> Non è concesso alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell'articolo 66.

<sup>4</sup> L'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi.

<sup>5</sup> Il contributo per un'azienda è versato per otto anni al massimo.

*Titolo dopo l'art. 71*

*Abrogato*

<sup>10</sup> La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e francese su [https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala\\_deutsch.pdf](https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf) o <https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf>.

<sup>11</sup> RS 910.91

<sup>12</sup> RS 910.18

*Art. 71a* Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

<sup>1</sup> Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:

- a. colza e patate;
- b. colture speciali esclusi il tabacco e le radici di cicoria indivia;
- c. colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.

<sup>2</sup> La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di erbicidi.

<sup>3</sup> Per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c, fatta eccezione per le barbabietole da zucchero, l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta sull'insieme dell'azienda, dal raccolto della coltura precedente al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi. Per le barbabietole da zucchero l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta sull'insieme dell'azienda, tra le file, dallo stadio della 4<sup>a</sup> foglia al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi.

<sup>4</sup> Per le colture perenni di cui al capoverso 1 lettera b l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi. Per le colture orticole di cui al capoverso 1 lettera b l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta su una superficie per un anno. Per le altre colture speciali di cui al capoverso 1 lettera b l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta sull'insieme dell'azienda per un anno per ogni coltura principale.

<sup>5</sup> Nella coltivazione di patate i prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell'OPF<sup>13</sup> possono essere impiegati per l'eliminazione di steli e fogliame.

<sup>6</sup> Nei vigneti e nei frutteti sono ammessi trattamenti mirati ai piedi del ceppo o del tronco.

<sup>7</sup> Non è concesso alcun contributo di cui al capoverso 1 lettere b e c per:

- a. le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate;
- b. le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera a;
- c. la fungicoltura.

*Titolo dopo l'art. 71a*

## **Sezione 4: Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili**

### *Art. 71b*

<sup>1</sup> Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle:

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta;
- b. strisce per organismi utili nelle seguenti colture perenni:
  1. vigneti;
  2. frutteti;
  3. colture di bacche pluriennali;
  4. permacoltura.

<sup>2</sup> Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio. Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG.

<sup>3</sup> Sulla superficie coltiva aperta le strisce per organismi utili devono essere seminate su una larghezza di 3–5 metri e coprire l'intera lunghezza della coltura campicola.

<sup>4</sup> Nelle colture perenni di cui al capoverso 1 lettera b le strisce per organismi utili devono essere seminate tra le file, coprire complessivamente almeno il 5 per cento della coltura perenne e rimanere nello stesso posto per quattro anni consecutivi. Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi per strisce per organismi utili pluriennali.

<sup>5</sup> È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili pluriennali.

<sup>6</sup> Tra il 1° agosto e il 1° marzo possono essere falciate soltanto le strisce per organismi utili pluriennali. Si può falciare al massimo la metà della superficie di una coltura perenne.

<sup>7</sup> Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l'impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche.

<sup>8</sup> Nelle colture di cui al capoverso 1 lettera b, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre non possono essere utilizzati insetticidi.

### *Titolo dopo l'art. 71b*

## **Sezione 5: Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo**

### *Art. 71c* Contributo per il bilancio dell'humus

<sup>1</sup> Il contributo per il bilancio dell'humus è versato per ettaro di superficie coltiva, se:

- a. almeno tre quarti della superficie coltiva dell'azienda hanno una quota di humus inferiore al 10 per cento;
- b. per la superficie coltiva dell'azienda sono disponibili analisi del suolo valide di cui all'allegato 1 numero 2.2; e
- c. il gestore ha registrato e aggiornato tutte le indicazioni necessarie per la superficie coltiva dell'azienda nel Calcolatore Bilancio dell'humus di Agroscope (versione 1.0.2009.1)<sup>14</sup>.

<sup>2</sup> Non vengono versati contributi per:

- a. le aziende con meno di 3 ettari di superficie coltiva aperta;
- b. le colture speciali, escluso il tabacco
- c. le colture in pieno campo di ortaggi destinati alla conservazione.

<sup>3</sup> È versato un contributo supplementare:

- a. per le aziende in cui il rapporto medio tra il tenore di humus e il tenore di argilla è superiore a un ottavo delle analisi del suolo valide di tutte le superfici coltivate di cui all'allegato 1 numero 2.2 con una quota di humus inferiore al 10 per cento se:
  1. il bilancio dell'humus di cui al capoverso 1 degli ultimi quattro anni precedenti l'anno di contribuzione in media non è negativo;
  2. nessuna superficie ha un bilancio superiore a 800 kg di humus per ettaro o inferiore a -400 kg di humus per ettaro.
- b. per le aziende in cui il rapporto medio tra il tenore di humus e il tenore di argilla è inferiore o pari a un ottavo delle analisi del suolo valide di tutte le superfici coltivate di cui all'allegato 1 numero 2.2 con una quota di humus inferiore al 10 per cento se:
  1. il bilancio dell'humus di cui al capoverso 1 degli ultimi quattro anni precedenti l'anno di contribuzione in media ammonta ad almeno 100 kg di humus per ettaro;
  2. nessuna superficie ha un bilancio superiore a 800 kg di humus per ettaro o inferiore a -400 kg di humus per ettaro.

*Art. 71d* Contributo per una copertura adeguata del suolo

<sup>1</sup> Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

- a. le colture principali sulla superficie coltiva aperta;
- b. i vigneti.

<sup>2</sup> Per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a, fatta eccezione per l'orticoltura e la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali, il contributo è versato se:

<sup>14</sup> Il Calcolatore Bilancio dell'humus è consultabile su [www.humusbilanz.ch](http://www.humusbilanz.ch).

- a. dopo una coltura principale, raccolta prima del 15 luglio, viene piantata un'altra coltura, una coltura intercalare o un sovescio invernale entro il 31 agosto; sono escluse le superfici sulle quali viene seminata colza autunnale;
- b. dopo una coltura principale, raccolta tra il 16 luglio e il 30 settembre, viene piantata una coltura intercalare o un sovescio invernale entro il 10 ottobre; sono escluse le superfici sulle quali vengono seminate colture autunnali.

<sup>3</sup> Le colture intercalari e il sovescio invernale di cui al capoverso 2 lettera b devono rimanere almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente.

<sup>4</sup> Il contributo per l'orticoltura e la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali è versato se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare.

<sup>5</sup> Il contributo per i vigneti è versato se:

- a. sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito;
- b. le vinacce sono riportate e distribuite sulla superficie del vigneto dell'azienda.

<sup>6</sup> La quantità di vinacce di cui al capoverso 5 lettera b deve equivalere almeno a quella ottenuta dalla vendemmia in azienda.

<sup>7</sup> Le esigenze di cui ai capoversi 2–6 devono essere adempiute sull'insieme dell'azienda per quattro anni consecutivi.

#### *Art. 71e* Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

<sup>1</sup> Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo è versato per ettaro di colture principali sulla superficie coltiva per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate e semina a bande (strip till) o semina a lettiera.

<sup>2</sup> Il contributo è versato se:

- a. sono adempiute le seguenti esigenze:
  1. per la semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo;
  2. per la semina a bande fresate e la semina a bande (strip-till): prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo;
  1. per la semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura.
- b. il gestore soddisfa le condizioni di cui all'articolo 71d capoversi 2-4;
- c. la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva dell'azienda;
- d. dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all'aratura e l'impiego di glifosato non supera 1,5 kg di principio attivo per ettaro.

<sup>3</sup> Non sono versati contributi per l'impianto di:

- a. prati artificiali con semina a lettiera;
- b. colture intercalari;
- c. frumento o triticale dopo il mais.

<sup>4</sup> Le esigenze di cui al capoverso 2 devono essere adempiute per quattro anni consecutivi.

*Titolo dopo l'art. 71e*

### **Sezione 6: Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto**

*Art. 71f*

<sup>1</sup> Il contributo per misure per il clima è versato come contributo per l'impiego efficiente dell'azoto per ettaro sulla superficie coltiva aperta.

<sup>2</sup> È versato se sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture. Per allestire il bilancio si applica il metodo «Suisse-Bilanz» conformemente alla Guida «Suisse-Bilanz». Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»<sup>15</sup> in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.

*Titolo dopo l'art. 71f*

### **Sezione 7: Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo**

*Art. 71g*            Contributo

Il contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo è versato per ettaro di superficie inerbita nonché graduato in funzione del tenore di proteina grezza del foraggio non ottenuto in azienda apportato e in base:

- a. alla superficie inerbita per vacche da latte, pecore munte e capre munte;
- b. alla superficie inerbita per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

<sup>15</sup> Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

*Art. 71h*            Condizioni

<sup>1</sup> Il contributo è versato se la quota di proteina grezza nella sostanza secca del foraggio non ottenuto in azienda apportato per l'alimentazione degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo non supera le seguenti quote massime:

- a.    livello 1: 18 per cento;
- b.    livello 2: 12 per cento.

<sup>2</sup> È versato soltanto se nell'azienda per ettaro di superficie inerbita è detenuto un effettivo di almeno 0,20 UBG di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

*Art. 71i*            Foraggio non ottenuto in azienda

<sup>1</sup> Possono essere apportati i seguenti foraggi non ottenuti in azienda:

- a.    nel livello 1: l'erba e le piante di cereali verdi, fresche, insilate o essiccate, indipendentemente dalla loro quota di proteina grezza nella sostanza secca;
- b.    nei livelli 1 e 2:
  1.    i cereali in grani, interi, schiacciati, macinati o in fiocchi, indipendentemente dalla loro quota di proteina grezza nella sostanza secca purché non vengano aggiunti altri componenti;
  2.    il latte in polvere per vitelli, agnelli e capretti.

<sup>2</sup> Non sono considerati non ottenuti in azienda i foraggi e i prodotti grezzi:

- a.    prodotti in azienda e trasformati al di fuori dell'azienda;
- b.    riportati in azienda come alimenti per animali o sottoprodotti della trasformazione di derrate alimentari;
- c.    cui non sono aggiunti componenti non provenienti dall'azienda; è ammessa l'aggiunta di sali minerali, oligoelementi e vitamine;
- d.    assunti dagli animali durante il pascolo su una superficie inerbita non appartenente all'azienda.

*Art. 71j*            Documentazione dei foraggi apportati

Per ogni foraggio apportato devono essere registrati la data dell'apporto, nonché denominazione, quantità e origine del foraggio. Per le miscele di foraggi e i foraggi concentrati va registrato in via suppletiva il tenore di proteina grezza per kg di sostanza secca.

*Titolo dopo l'art. 71j*

**Sezione 8: Contributi per il benessere degli animali***Art. 72*            Contributi

<sup>1</sup> I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.

<sup>2</sup> Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all'allegato 6.

<sup>3</sup> Non è versato alcun contributo URA per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo.

<sup>4</sup> Se un'esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di una decisione dell'autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.

<sup>5</sup> Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

#### *Art. 75* Contributo URA

<sup>1</sup> Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera B.

<sup>2</sup> Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a–e, g e h.

<sup>3</sup> Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere b–d e h devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

<sup>4</sup> Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

#### *Art. 75a* Contributo per il pascolo

<sup>1</sup> Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s'intende l'accesso all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera C.

<sup>2</sup> Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a.

<sup>3</sup> Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo ai sensi dell'allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

<sup>4</sup> Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all'articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l'uscita di cui all'articolo 75 capoverso 1.

#### *Titolo dopo l'art. 76*

## **Sezione 9: Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche**

*Art. 77* Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

<sup>1</sup> Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche è versato per UBG per le vacche detenute in azienda e graduato in funzione della media dei parti delle vacche macellate dell'azienda.

<sup>2</sup> Il contributo è versato a partire da una media di:

- a. tre parti per le vacche da latte macellate negli ultimi tre anni civili;
- b. quattro parti per le altre vacche macellate negli ultimi tre anni civili.

*Art. 78–81 (Sezione 2)*

*Abrogati*

*Titolo prima dell'art. 82*

## **Capitolo 6: Contributi per l'efficienza delle risorse**

### **Sezione 1: Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa**

*Art. 82 cpv. 6*

<sup>6</sup> I contributi sono versati fino al 2024.

*Art. 82a (Sezione 4)*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 82b*

### **Sezione 2: Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto**

*Art. 82b cpv. 2*

<sup>2</sup> I contributi sono versati fino al 2026.

*Art. 82c* Condizioni e oneri

<sup>1</sup> La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non deve superare il valore limite di proteina grezza per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda fissato nell'allegato 6a numeri 2 e 3.

<sup>2</sup> L'effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l'allegato 6a numero 1.

<sup>3</sup> Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull'allegato 6a numeri 4 e 5.

*Art.82 d–g (Sezioni 6 e 7)*

*Abrogati*

*Titolo dopo l'art. 82g*

## **Capitolo 6a: Coordinamento con i programmi sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr**

*Art. 82h*

Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse.

*Art. 100a*      Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d'impegno

In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d'impegno, entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il gestore può notificare all'autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.

*Art. 108 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 115g*      Disposizione transitoria della modifica del ... 2022

<sup>1</sup> Nel 2023 i contributi non sono ridotti se vengano constatate lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.4 lettera c.

<sup>2</sup> La notifica per i contributi di cui all'articolo 2 lettera c numero 1 (solo cereali in file distanziate) nonché lettera e numeri 2–6 e 7 (solo contributo per il pascolo) per l'anno di contribuzione 2023 può essere effettuata entro il termine d'inoltro di cui all'articolo 99 capoverso 1.

<sup>3</sup> Le aziende che nel 2022 hanno ricevuto contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita in virtù del diritto previgente, possono venir controllate nel 2023. In caso di infrazioni i contributi per il 2022 vanno restituiti.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1, 4, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 5 è abrogato.

<sup>3</sup> L'allegato 6a è sostituito dalla versione qui annessa.

### III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## 1. Ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>16</sup> sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

### *Art. 5 cpv. 4 lett. d*

<sup>4</sup> In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reinscrizione dopo un'interruzione, va svolto un controllo in funzione del rischio nel primo anno di contribuzione. Per i seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe:

- d. contributi giusta gli articoli 70, 71, 71a capoverso 1 lettera b, 71b capoverso 1 lettera b, 71d e 71e dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>17</sup> sui pagamenti diretti: primi controlli in funzione del rischio entro i primi quattro anni di contribuzione.

### *Art. 7 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>18</sup> sull'accreditamento e sulla designazione, gli organi di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»<sup>19</sup>. Ciò non vale per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:

- a. contributi per i sistemi di produzione, fatta eccezione per il contributo per l'agricoltura biologica, i contributi per il benessere degli animali e il contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo;

## 2. Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>20</sup> sulla terminologia agricola

<sup>16</sup> RS 910.15

<sup>17</sup> RS 910.13

<sup>18</sup> RS 946.512

<sup>19</sup> La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;

[www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>20</sup> RS 910.91

*Art. 18a* Coltura principale

<sup>1</sup> La coltura principale è la coltura che occupa il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione e che è piantata entro il 1° giugno.

<sup>2</sup> Se a causa di danni provocati dalle condizioni meteorologiche o da parassiti non è possibile effettuare il raccolto della coltura principale piantata e questa viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente entro fine giugno è considerata una coltura principale se il raccolto può essere effettuato regolarmente.

*Titolo dopo l'art. 27***Sezione 5: Foraggio***Art. 28* Foraggio di base

Per foraggio di base s'intendono:

- a. il foraggio ottenuto da superfici inerbite e terreni da strame: fresco, insilato o essiccato nonché la paglia;
- b. le colture campicole nelle quali si raccoglie la pianta intera: fresche, insilate o essiccate (senza tritello di spiga di mais);
- c. le patate non trasformate, le barbabietole da foraggio, le barbabietole da zucchero e la polpa di barbabietola da zucchero (anche essiccata);
- d. i cascami e sottoprodotti della valorizzazione di frutta e verdura.

*Art. 29* Foraggio concentrato

Per foraggio concentrato s'intendono i foraggi non contemplati dall'articolo 28.

**3. Ordinanza del ...<sup>21</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali***Art. 40 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Identitas AG calcola o determina annualmente i seguenti dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>22</sup> sui pagamenti diretti (OPD):

- d. il numero di vacche da latte macellate e di altre vacche macellate nonché il rispettivo numero di parti.

*Art. 42 lett. a*

Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD<sup>23</sup>, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un

<sup>21</sup> RS .... (RU 2021 ...)

<sup>22</sup> RS **910.13**

<sup>23</sup> RS **910.13**

elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso. Tale elenco contiene:

- a. i dati di cui all'articolo 40 capoverso 1 lettere a–d;

#### IV

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

<sup>2</sup> Gli articoli 2 lettera e numero 7 e 77, l'allegato 7 numero 5.1.4 nonché il numero III/3 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 1***Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate***Rimando parentetico*

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–7, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4 nonché 115e cpv. 1)

*N. 2.1.5 e 2.1.7*

2.1.5 Sull'insieme dell'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all'insieme dell'azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.

2.1.7 Sull'insieme dell'azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.

*N. 6.1., 6.1a, 6.2 e 6.3.2***6.1 Divieto d'utilizzo**

6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:

- a. alfa-Cipermetrina;
- b. Cipermetrina;
- c. Deltametrina;
- d. Dimetaclor;
- e. Etofenprox;
- f. lambda-Cialotrina;
- g. Metazaclor;
- h. Nicosulfuron;
- i. S-Metolaclor;
- j. Terbutilazina;
- k. zeta-Cipermetrina.

## 6.1a Disposizioni generali d'utilizzo

- 6.1a.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con:
- un serbatoio d'acqua; e
  - un sistema automatico di pulizia interna.
- 6.1a.2 La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.
- 6.1a.3 Nell'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni dell'UFAG del 26 marzo 2020<sup>24</sup> concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono escluse le applicazioni in serre chiuse. Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:
- riduzione della deriva: almeno 1 punto;
  - riduzione del dilavamento su superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie: almeno 1 punto.

## 6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

- 6.2.1 Tra il 15 novembre e il 15 febbraio non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari.
- 6.2.2 L'impiego di erbicidi è disciplinato come segue:
- tutti gli erbicidi omologati possono essere impiegati in post-emergenza, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1;
  - gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura	Erbicidi in pre-emergenza
<b>a. Cereali</b>	Trattamento autunnale parziale o su un'ampia porzione della superficie In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.
<b>b. Colza</b>	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
<b>c. Mais</b>	Trattamento sulla fila.

<sup>24</sup> Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Utilizzo sostenibile e riduzione dei rischi > Protezione di abitanti e terze persone.

Coltura	Erbicidi in pre-emergenza
<b>d. Patate / patate da tavola</b>	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
<b>e. Barbabietole (da foraggio e da zucchero)</b>	Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe.
<b>f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco</b>	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
<b>g. Superficie inerbita</b>	Trattamento pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati artificiali: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera del 20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).

6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva<sup>25</sup>, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi contenenti i principi attivi seguenti:

Coltura	Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita
<b>a. Cereali</b>	Criocera: Spinosad.
<b>b. Colza</b>	Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1.
<b>c. Barbabietole da zucchero</b>	Afidi: Acetamiprid, Pirimicarb, Spirotetramat.
<b>d. Patate</b>	Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> . Afidi: Acetamiprid, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.
<b>e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli</b>	Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.
<b>f. Mais da granella</b>	Piralide: <i>Trichogramma spp.</i>

### N. 6.3.2

<sup>25</sup> Le soglie nocive vigenti sono consultabili su [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione Utilizzo dei PF: soglie d'intervento.

- 6.3.2 I servizi cantonali competenti tengono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l'elenco all'UFAG.

*Allegato 4*  
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 e 62 cpv. 1 lett. a e 2)

## **Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità**

### **A Superfici per la promozione della biodiversità**

*N. 14*

#### **14 Vigneti con biodiversità naturale**

##### **14.1 Livello qualitativo I**

14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi entro un raggio di 50 cm al massimo e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).

*N. 17*

#### **17 Colture di cereali in file distanziate**

##### **17.1 Livello qualitativo I**

17.1.1 Definizione: superfici con cereali primaverili o autunnali, dove almeno il 40 per cento del numero di file non è seminato sulla larghezza di lavoro della seminatrice.

17.1.2 La distanza tra le file nelle aree non seminate deve ammontare ad almeno 30 cm.

17.1.3 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con un'unica erpicatura con erpice strigliatore entro il 15 aprile oppure con un'unica applicazione di erbicidi.

17.1.4 L'impiego di prodotti fitosanitari è consentito fatto salvo il numero 17.1.3.

17.1.5 È consentita la sottosemina con trifoglio o miscele trifoglio-graminacee.

## **Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali**

*Rimando parentetico*

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

### **B Esigenze dei contributi URA**

*N. 2.4*

2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:

- a. Per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere disponibile una superficie di pascolo di quattro are. A ogni animale deve essere concessa l'uscita al pascolo nei giorni con uscita al pascolo.
- b. Per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- c. Per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo di cui al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli.

### **C Esigenze dei contributi per il pascolo**

#### **1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita**

1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell'uscita si fondano sulla lettera B numero 1.

#### **2 Animali della specie bovina e bufali**

2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:

- a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
- b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 26 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.

2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno l'80 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a 160 giorni.

2.3 Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3 e 2.5–2.7.

*Allegato 6a*  
(art. 82b e 82c)

## Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

- 1. Determinazione dell'effettivo di animali per categoria di animali per il calcolo del valore limite specifico dell'azienda**
  - 1.1 Per le scrofe da allevamento in lattazione e non in un'azienda con ripartizione del lavoro nella produzione di suinetti si tiene conto dell'effettivo determinante di queste due categorie di animali fissato ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2.
  - 1.2 Per le scrofe da allevamento in lattazione e non in un'azienda senza ripartizione del lavoro nella produzione di suinetti l'effettivo determinante di queste due categorie di animali fissato ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2 viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave:
    - a. scrofe da allevamento non in lattazione: 74 per cento;
    - b. scrofe da allevamento in lattazione: 26 per cento.
  - 1.3 Per i suinetti svezzati l'effettivo determinante di scrofe da allevamento in lattazione e non fissato ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2 viene sommato e moltiplicato per il coefficiente 2,7.
  - 1.4 Per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell'effettivo determinante di queste due categorie di animali fissato ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2.

## 2 Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS per categoria di animali

- 2.1 Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a:

Categoria di animali	Valore limite in g di proteina grezza per g/MJ EDS; per:	
	Aziende biologiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 <sup>26</sup> sull'agricoltura biologica	Altre aziende
a. Scrofe da allevamento in lattazione	14.70	12,00
b. Scrofe da allevamento non in lattazione	11.40	10,80
c. Verri	11.40	10,80
d. Suinetti svezzati	14.20	11,80

Categoria di animali	Valore limite in g di proteina grezza per g/MJ EDS; per:	
	Aziende biologiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 <sup>26</sup> sull'agricoltura biologica	Altre aziende
e. Suini da rimonta e suini da ingrasso	12.70	10,50

### 3 Calcolo del valore limite specifico dell'azienda

3.1 L'effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 1 è moltiplicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2. I risultati di tutte le categorie di animali sono sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al numero 1 in UBG. Questo valore limite specifico dell'azienda è arrotondato a due decimali. Si applica per l'anno di contribuzione in cui è stato calcolato.

### 4 RegISTRAZIONI sul foraggiamento e sul foraggio

- 4.1 Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»<sup>27</sup> in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.
- 4.2 È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS del foraggio della chiusura della correzione lineare o del bilancio import/export di cui all'allegato 1 numero 2.1.12.

### 5 Verifica del rispetto del valore limite

5.1 All'atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell'azienda dell'anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione lineare o del bilancio import/export.

<sup>27</sup> Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

*Allegato 7*

(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

**Aliquote dei contributi***N. 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.1*

- 2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno.
- 2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.
- 2.2.1 Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a:
- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| a. nella zona collinare       | 390 fr. |
| b. nella zona di montagna I   | 510 fr. |
| c. nella zona di montagna II  | 550 fr. |
| d. nella zona di montagna III | 570 fr. |
| e. nella zona di montagna IV  | 590 fr. |

*N. 3.1.1 n. 14*

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./ha e anno	fr./ha e anno
<i>14. Cereali in file distanziate</i>	300	

*N. 5.2-5.14***5.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura**

- 5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:
- |  |         |
|--|---------|
| a. per colza, patate e barbabietole da zucchero  | 800 fr. |
| b. per frumento panificabile (incl. grano duro), frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, girasoli, piselli | 400 fr. |

proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero

### **5.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche**

5.3.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche ammonta a 1000 franchi per ettaro e anno.

### **5.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni**

5.4.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ammonta a 1100 franchi per ettaro e anno.

### **5.5 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica**

5.5.1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica ammonta a 1600 franchi per ettaro e anno.

### **5.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali**

5.6.1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a:

- |   |          |
|---|----------|
| a. per colza e patate   | 600 fr.  |
| b. per colture speciali esclusi tabacco e radici di cicoria indivia | 1000 fr. |
| c. per colture principali della rimanente superficie coltiva aperta | 250 fr.  |

### **5.7 Contributo per strisce per organismi utili**

5.7.1 Il contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno ammonta a:

- |  |          |
|--|----------|
| a. per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta   | 3300 fr. |
| b. per strisce per organismi utili su superfici occupate da colture perenni (5 % della superficie della coltura perenne) | 4000 fr. |

### **5.8 Contributo per il bilancio dell'humus**

5.8.1 Il contributo per il bilancio dell'humus ammonta a 50 franchi per ettaro e anno.

5.8.2 Il contributo supplementare ammonta a 200 franchi per ettaro e anno.

## 5.9 Contributo per una copertura adeguata del suolo

5.9.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| a. | per colture principali sulla superficie coltiva aperta, fatta eccezione per l'orticoltura e la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali | 250 fr.  |
| b. | per orticoltura e coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali sulla superficie coltiva aperta e per la viticoltura                         | 1000 fr. |

## 5.10 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

5.10.1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.

## 5.11 Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

5.11.1 Il contributo per l'impiego efficiente dell'azoto ammonta a 100 franchi per ettaro e anno.

## 5.12 Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

5.12.1 Il contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo per ettaro e anno ammonta a:

Superficie inerbita	Contributo (fr./ha)	
	Livello 1	Livello 2
	max. 18 % di proteina grezza	max. 12 % di proteina grezza
a. per la superficie inerbita per vacche da latte, pecore munte e capre munte	120	240
b. per la superficie inerbita per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo	60	120

## 5.13 Contributi per il benessere degli animali

5.13.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:

Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo

Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:			
1. vacche da latte	90	190	350
2. altre vacche	90	190	350
3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	90	190	350
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	90	190	350
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	90	190	350
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530
b. Categorie di animali della specie equina:			
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	90	190	–
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190	–
3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190	–
c. Categorie di animali della specie caprina:			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	90	190	–
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190	–
d. Categorie di animali della specie ovina:			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	–	190	–
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190	–
e. Categorie di animali della specie suina:			
1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	–	165	–
2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	155	370	–
3. scrofe da allevamento in lattazione	155	165	–
4. suinetti svezzati	155	165	–
5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso	155	165	–
f. Conigli:			
1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa	280	–	–

Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo
2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni	280	–	–
g. Pollame da reddito:			
1. galline produttrici di uova da cova e galli	280	290	–
2. galline produttrici di uova di consumo	280	290	–
3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova	280	290	–
4. polli da ingrasso	280	290	–
5. tacchini	280	290	–
h. Animali selvatici:			
1. cervi	–	80	–
2. bisonti	–	80	–

## 5.14 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

5.14.1 Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:

- a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 200 franchi con una media di 7 parti e oltre;
- b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 200 franchi con una media di 8 parti e oltre.

## 6 Contributi per l'efficienza delle risorse

### 6.1 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

6.1.1 I contributi per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d'acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.

6.1.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano al:

- a. 25 per cento del prezzo d'acquisto per atomizzatore a flusso d'aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi.
- b. 25 per cento del prezzo d'acquisto per irroratrice con rilevatori di vegetazione e atomizzatori a flusso d'aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi.

### 6.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

6.2.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.

*N. 6.3-6.9*

*Abrogati*

## Riduzione dei pagamenti diretti

### *Rimando parentetico*

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f e 115g)

## 2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

### *N. 2.2.4 lett. c*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Superficie per la promozione della biodiversità inferiore al 3,5 % della superficie coltiva in Svizzera nella zona di pianura e collinare (art. 14a)	20 punti per % in meno, min. 10 punti

### *N. 2.4.21*

#### *Abrogato*

### *N. 2.4.25*

#### 2.4.25 Cereali in file distanziate

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Q I: Inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 n. 17)	200 % × CQ I

### *Inserire dopo il n. 2.5*

## 2.5a Contributi per l'agricoltura biologica

### *N. 2.5a.1*

#### 2.5a.1 Le riduzioni avvengono:

- a. mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5;
- b. mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.5a.6–2.5a.10.

I punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l'agricoltura biologica.

Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.5a.2–2.5a.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.

Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.

Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2–2.5a.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA (n. 2.9.10–2.9.14) si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l'agricoltura biologica nell'anno di contribuzione.

In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l'agricoltura biologica.

Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.5a.3 lettera g e 2.5a.10.

*N. 2.5a.2–2.5a.10*

*N. 2.8.2–2.8.10 previgenti*

## **2.6 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari**

2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dal contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Se durante la durata d'impegno viene notificata, per la prima volta, la rinuncia all'ulteriore partecipazione per un tipo di contributo, non vengono versati contributi nell'anno di contribuzione. A partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione nella durata d'impegno, la notifica di rinuncia è considerata una prima infrazione delle condizioni e oneri.

### 2.6.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68)	200 % dei contributi

### 2.6.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69)	200 % dei contributi

### 2.6.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70)	200 % dei contributi

### 2.6.5 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71)	200 % dei contributi

### 2.6.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a)	200 % dei contributi

## 2.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per strisce per organismi utili sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b)	200 % dei contributi

### 2.7a Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

L'inosservanza della durata d'impegno è considerata una lacuna a partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione.

2.7a.2 Contributo per il bilancio dell'humus

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Più di tre quarti della superficie coltiva con un tenore di humus superiore al 10 % (art. 71c)	200 % dei contributi
b. Mancato aggiornamento delle indicazioni necessarie nel Calcolatore Bilancio dell'humus. Analisi del suolo valide non disponibili	200 fr.

### 2.7a.3 Contributo per una copertura adeguata del suolo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d)	200 % dei contributi

### 2.7a.4 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e)	200 % dei contributi
b. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e cpv. 2 lett. b)	Nessuna

## 2.7b Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per l'impiego efficiente dell'azoto sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71f)	200 % dei contributi

## 2.7c Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71g-71i)	200 % dei contributi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. RegISTRAZIONI non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 71j)	200 fr.

## N. 2.8

*Abrogato*

## N. 2.9.1 e 2.9.2

2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l'articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA, URA e per il pascolo applicando la formula seguente:

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una lacuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

## N. 2.9.4 lett. e e g

e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6)	1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante
	Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)	4 punti per giorno mancante

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| g. Nei giorni con uscita al pascolo gli animali delle specie ovina e caprina coprono meno del 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Nei giorni con uscita al pascolo agli animali della specie bovina e ai bufali nonché agli animali della specie equina non è concessa la superficie minima di pascolo | Tutte le categorie di animali, escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 5.3 e 6.2) | 60 punti |
|---|---|----------|

## N. 2.9.5

## 2.9.5 Contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Una o più categorie di animali della specie bovina e i bufali, per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo, nello stesso anno non ricevono alcun contributo URA (non notificata o riduzione di 110 punti)	Animali della specie bovina e bufali (art. 75a cpv. 4)	60 punti
b. Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.5)	10 punti
c. La superficie di uscita è conforme alle esigenze generali	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.3)	110 punti
d. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.6)	200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.3, 2.5 e 2.6 nonché C n. 2.1)	1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante
f. Nei giorni con uscita al pascolo gli animali coprono meno dell'80 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. C n. 2.2)	Meno dell'80 %: 60 punti Meno del 25 %: 110 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
secca con foraggio ottenuto da pascoli	
g. Superficie di uscita troppo piccola	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.7) Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti

## N. 2.10.2

**2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse**

2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle risorse della superficie in questione.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

## 2.10.2 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono ugelli per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

## 2.10.3 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export» <sup>28</sup> nella Guida «Suisse-Bilanz» (all. 6a n. 4)	200 fr. Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo.

<sup>28</sup> Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

---

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Superamento del valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5)	200 % dei contributi

---

## **Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr) è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2, 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177 capoverso 1, 181 capoverso 1<sup>bis</sup> e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr);  
visto l'articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sulla statistica federale;  
visto l'articolo 45c capoverso 4 della legge del 1° luglio 1966<sup>4</sup> sulle epizootie,

#### *Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione:

- d. sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (art. 164a e 165f LAgr)
  
- d<sup>bis</sup>. sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (art. 164b e 165f<sup>bis</sup> LAgr)

#### *Art. 5 lett. h*

- 1 RS 919.117.71
- 2 RS 910.1
- 3 RS 431.01
- 4 RS 916.40

I dati di cui all'articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l'adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):

- h. Ufficio federale del servizio civile.

## **Sezione 5: Sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive**

### *Art. 14            Dati*

Il sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:

- a. i dati sui concimi, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, sui materiali apportati di origine agricola e non agricola in imprese che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, nonché sugli alimenti per animali, incluso il foraggio di base, e sul loro utilizzo;
- b. i dati su imprese e persone che cedono, forniscono o ritirano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell'articolo 24b capoverso 1 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001<sup>5</sup> sui concimi (OCon) o foraggi concentrati in virtù dell'articolo 47a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>6</sup> sugli alimenti per animali (OsAIA), o che sono incaricate dello spandimento dei prodotti;
- c. i dati di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore o, se il prodotto di cui alla lettera b è ceduto a un'altra persona, sull'utilizzatore;
- d. i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti o ritirati di cui alla lettera b con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;
- e. i dati sulla convenzione tra il Cantone e il gestore sull'utilizzo di foraggio a tenore ridotto di azoto e fosforo in virtù dell'articolo 82c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>7</sup> sui pagamenti diretti (OPD).

### *Art. 15            Registrazione e trasmissione dei dati*

<sup>1</sup> Su loro richiesta, l'UFAG registra i dati su imprese e persone di cui all'articolo 14 lettera b.

<sup>2</sup> Le aziende e persone di cui all'articolo 14 lettera b registrano:

- a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all'articolo 14 lettera b a un'impresa o a un gestore nonché il ritiro di simili prodotti da un'impresa o da un gestore;
- b. i dati di cui all'articolo 14 lettera d per cessione, fornitura o ritiro riferiti ai prodotti.

<sup>5</sup> RS 916.171

<sup>6</sup> RS 916.307

<sup>7</sup> RS 910.13

<sup>3</sup> Le imprese che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, registrano ogni ritiro di materiali apportati di origine agricola; per i materiali apportati di origine non agricola è sufficiente il quantitativo annuo totale.

<sup>4</sup> Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3 vi sono le seguenti possibilità:

- a. registrazione diretta nel SI GSN;
- b. registrazione mediante un'interfaccia per il trasferimento dei dati nel SI GSN; oppure
- c. registrazione in un'applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

<sup>5</sup> L'UFAG definisce l'interfaccia per il trasferimento dei dati di cui al capoverso 4 lettere b e c nel SI GSN.

<sup>6</sup> Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai capoversi 2 e 3.

<sup>7</sup> La trasmissione dei dati di cui ai capoversi 2, 3 e 6 di un anno civile deve essere conclusa entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

<sup>8</sup> L'autorità cantonale competente può registrare, rettificare o completare i dati di cui all'articolo 14 lettere c e d di un anno civile entro il 31 marzo dell'anno seguente.

#### *Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione*

I dati di cui all'articolo 14 lettere c ed e possono essere acquisiti da AGIS.

*Titolo dopo l'art. 16*

### **Sezione 5a: Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari**

#### *Art. 16a Dati*

Il sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:

- a. i dati su imprese e persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>8</sup> sui prodotti fitosanitari (OPF);
- b. i dati di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore o, se il prodotto fitosanitario viene applicato da un'altra persona, sull'utilizzatore;
- c. i dati su imprese che utilizzano prodotti fitosanitari o che sono incaricate dello spandimento;
- d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 OPF;

- e. i dati su ogni utilizzo professionale in virtù dell'articolo 62 capoverso 1<sup>bis</sup> OPF.

*Art. 16b Registrazione e trasmissione dei dati*

<sup>1</sup> Su loro richiesta, l'UFAG registra i dati su imprese e persone di cui all'articolo 16a lettera a.

<sup>2</sup> Le imprese e persone di cui all'articolo 16a lettera a registrano:

- a. la cessione di prodotti fitosanitari o di sementi trattate con prodotti fitosanitari a un'impresa o a un gestore;
- b. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari ceduti di cui all'articolo 16a lettera d.

<sup>3</sup> Le imprese e persone che incaricano un'altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16a lettera c, registrano nel SI IPF i dati sull'utilizzatore incaricato.

<sup>4</sup> I gestori e gli utilizzatori di cui all'articolo 16a lettere b e c registrano i dati sui prodotti fitosanitari da loro utilizzati a scopo professionale di cui all'articolo 16a lettera e.

<sup>5</sup> Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:

- a. registrazione diretta nel SI IPF;
- b. registrazione mediante un'interfaccia per il trasferimento dei dati nel SI IPF; oppure
- c. registrazione in un'applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

<sup>6</sup> L'UFAG definisce l'interfaccia per la trasmissione dei dati di cui al capoverso 5 lettere b e c nel SI IPF.

<sup>7</sup> Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai capoversi 2–4.

<sup>8</sup> La trasmissione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e 7 di un anno civile deve essere conclusa entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

*Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d'informazione*

I dati di cui all'articolo 16a lettera b possono essere acquisiti da AGIS.

*Art. 27 cpv. 2 e 9 Periodo introduttivo*

<sup>2</sup> A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l'articolo 185 capoversi 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> LAgr, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a-d, 10, 14 e 16a della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG.

<sup>9</sup> Su richiesta, può rendere accessibili online a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all'articolo 6 lettera e, 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 3a e 3b.

<sup>2</sup> L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

IV

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato*  
(n. II)

## **Modifica di altri atti normativi**

I seguenti atti normativi sono modificati come segue.

### **1. Ordinanza del 12 maggio 2010<sup>9</sup> sui prodotti fitosanitari**

#### *Ingresso*

vista la legge del 15 dicembre 2000<sup>10</sup> sui prodotti chimici (LPChim);  
visti gli articoli 148*a* capoverso 3, 158 capoverso 2, 159*a*, 160 capoversi 3–5, 161, 164, 164*b* capoverso 2, 168 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>11</sup> sull'agricoltura (LAgr);  
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>12</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
visti gli articoli 29, 29*d* capoverso 4 e 30*b* capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 7 ottobre 1983<sup>13</sup> sull'ambiente (LPAmb);  
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>14</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

#### *Art. 62 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari e sementi tengono, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari e sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano, utilizzano o immettono sul mercato. L'immissione sul mercato deve essere comunicata in virtù dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>15</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

<sup>1bis</sup> Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari comunicano i dati su ogni utilizzo del prodotto fitosanitario con la relativa denominazione, la data, la quantità utilizzata, la superficie trattata e la pianta utile ai sensi dell'OSIAgr.

- 9 RS 916.161
- 10 RS 813.1
- 11 RS 910.1
- 12 RS 814.91
- 13 RS 814.01
- 14 RS 946.51
- 15 RS 919.117.71

## 2. Ordinanza del 10 gennaio 2001<sup>16</sup> sui concimi

### *Ingresso*

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>17</sup> sull'agricoltura (LAg);  
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983<sup>18</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAm);  
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>19</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
visto l'articolo 10 della legge del 1° giugno 1966<sup>20</sup> sulle epizoozie (LFE);  
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991<sup>21</sup> sulla protezione delle acque (LPac);  
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>22</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

### *Art. 24b Obbligo di comunicare per le forniture di concimi*

<sup>1</sup> Chi cede o fornisce concimi contenenti azoto e fosforo a imprese, gestori o ad altri acquirenti, deve comunicare ogni cessione o fornitura con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>23</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

<sup>2</sup> Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia assoggettato alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>24</sup> sui pagamenti diretti (OPD).

<sup>3</sup> I detentori di impianti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1, che forniscono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono comunicare nel sistema d'informazione anche i materiali apportati compostabili o fermentabili.

16 RS 916.171

17 RS 910.1

18 RS 814.01

19 RS 814.91

20 RS 916.40

21 RS 814.20

22 RS 946.51

23 RS 919.117.71

24 RS 910.13

### 3. Ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>25</sup> sugli alimenti per animali

#### *Ingresso*

visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2, 177 e 181 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 29 aprile 1998<sup>26</sup> sull'agricoltura (LAgr);  
visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983<sup>27</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAm);  
visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>28</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 1991<sup>29</sup> sulla protezione delle acque (LPAc);  
in esecuzione della legge del 6 ottobre 1995<sup>30</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTc),

#### *Art. 42 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le imprese del settore dell'alimentazione animale e i gestori possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.

#### *Art. 47 cpv. 2*

<sup>2</sup> I gestori che producono nell'azienda agricola alimenti per animali utilizzando additivi per alimenti per animali per i quali nell'autorizzazione è fissata una concentrazione massima o premiscele che contengono simili additivi per alimenti per animali, devono notificare tale attività all'UFAG ai fini della registrazione o dell'omologazione.

#### *Art. 47a Obbligo di comunicare per le forniture di foraggio concentrato*

<sup>1</sup> Le imprese del settore dell'alimentazione animale comunicano la cessione di foraggio concentrato in virtù dell'articolo 29 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>31</sup> sulla terminologia agricola a imprese, persone e gestori nonché il ritiro di foraggio concentrato con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>32</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

<sup>2</sup> I gestori comunicano la fornitura di foraggio concentrato con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti.

25 RS 916.307

26 RS 910.1

27 RS 814.01

28 RS 814.91

29 RS 814.20

30 RS 946.51

31 RS 910.91

32 RS 919.117.71

<sup>3</sup> Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia assoggettato alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>33</sup> sui pagamenti diretti (OPD).

*Allegato 1*

*Rimando parentetico*

(art. 2, 6 lett. a–c, 13, 14 lett. c, 16a lett. b, 27 cpv. 5)

*Allegato 3a*  
(art. 14)

## **Dati sul SI GSN**

### **1 Numeri d'identificazione delle imprese**

- 1.1 Numero d'identificazione (IDI) dell'impresa che cede, fornisce o ritira sostanze nutritive (unità legale)
- 1.2 Numero RIS dell'unità locale (luogo)

### **2 Indirizzo dell'unità legale e locale**

- 2.1 Nome dell'impresa
- 2.2 Recapito per la spedizione
- 2.3 Via
- 2.4 NPA
- 2.5 Luogo
- 2.6 Lingua per la corrispondenza

### **3 Contatto**

- 3.1 Telefono
- 3.2 Indirizzo e-mail

### **4 Dati sui prodotti contenenti sostanze nutritive**

- 4.1 Concimi, inclusi i concimi aziendali e i concimi ottenuti dal riciclaggio
- 4.2 Alimenti per animali incluso il foraggio di base
- 4.3 Materiali apportati di origine agricola e non agricola

### **5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sul ritiro e sull'utilizzo di prodotti contenenti sostanze nutritive**

- 5.1 Fornitore e acquirente
- 5.2 Denominazione del prodotto
- 5.3 Data della cessione, della fornitura, del ritiro e dell'utilizzo
- 5.4 Quantità fornita
- 5.5 Quantitativi di sostanze nutritive nella fornitura

*Allegato 3b*  
(art. 16a)

## **Dati sul SI IPF**

### **1 Numeri d'identificazione**

#### **1.1 Numeri d'identificazione delle imprese**

1.1.1 Numero d'identificazione (IDI) dell'impresa che cede prodotti fitosanitari e sementi trattate (unità legale)

1.1.2 Numero RIS dell'unità locale (luogo)

#### **1.2 Numero d'identificazione dell'utilizzatore**

1.2.1 Numero d'identificazione (IDI) dell'impresa, a condizione che l'utilizzatore disponga di un IDI

1.2.2 Numero personale dell'utilizzatore

### **2 Indirizzo**

#### **2.1 Indirizzo dell'unità legale e locale**

2.1.1 Nome dell'impresa

2.1.2 Recapito per la spedizione

2.1.3 Via

2.1.4 NPA

2.1.5 Luogo

2.1.6 Lingua per la corrispondenza

#### **2.2 Indirizzo dell'utilizzatore (indirizzo professionale)**

2.2.1 Cognome dell'utilizzatore

2.2.2 Nome dell'utilizzatore

2.2.3 Via

2.2.4 NPA

2.2.5 Luogo

2.2.6 Lingua per la corrispondenza

### **3 Contatto dell'impresa e dell'utilizzatore**

3.1 Telefono

3.2 Indirizzo e-mail

**4      Dati sull'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e di sementi trattate con prodotti fitosanitari**

- 4.1    Denominazione del prodotto fitosanitario
- 4.2    Informazioni sulle sementi trattate (coltura e principi attivi)
- 4.3    Data dell'immissione sul mercato
- 4.4    Quantità immessa sul mercato
- 4.5    Acquirente (impresa o persona)

**5      Dati sull'utilizzo di prodotti fitosanitari**

- 5.1    Denominazione del prodotto fitosanitario
- 5.2    Data dell'utilizzo
- 5.3    Quantità utilizzata
- 5.4    Superficie trattata
- 5.5    Pianta utile o oggetto trattato



## **Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 6a capoverso 2, 6b capoverso 3 e 185 capoverso 2 della legge sull'agricoltura<sup>2</sup>,

#### *Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina gli obiettivi di riduzione per le perdite di sostanze nutritive, i metodi per il calcolo delle perdite di azoto e fosforo nonché dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari e la valutazione della politica agricola e delle prestazioni dell'agricoltura dal profilo della sostenibilità.

1 RS 919.118

2 RS 910.1

*Titolo dopo l'art. 10*

**Sezione 3a:**

**Perdite di sostanze nutritive nell'agricoltura e rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari**

*Art. 10a* Obiettivo di riduzione per le perdite di azoto e di fosforo

Rispetto al valore medio degli anni 2014-2016, le perdite di azoto e di fosforo sono ridotte di almeno il 20 per cento entro il 2030.

*Art. 10b* Metodo per il calcolo delle perdite di azoto e di fosforo

Per calcolare le perdite di azoto e di fosforo di cui all'articolo 10a si utilizza un metodo di bilancio nazionale input-output per l'agricoltura svizzera («metodo OSPAR»). È determinante la pubblicazione Agroscope Science n. 100 / 2020<sup>3</sup>.

*Art. 10c* Metodo per il calcolo dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

<sup>1</sup> Conformemente all'articolo 6b della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, il rischio è determinato addizionando i rischi associati all'uso dei diversi principi attivi.

<sup>2</sup> I rischi sono calcolati annualmente per principio attivo come segue:

- a. per le acque superficiali, per ogni principio attivo moltiplicando il punteggio di rischio per gli organismi acquatici per la superficie trattata e per il fattore d'esposizione correlato alle condizioni d'uso;
- b. per gli habitat seminaturali, moltiplicando il punteggio di rischio per gli organismi non bersaglio per la superficie trattata e per il fattore d'esposizione correlato alle condizioni d'uso;
- c. per le acque sotterranee, moltiplicando il punteggio di rischio correlato alla potenziale contaminazione da metaboliti nelle acque sotterranee per la superficie trattata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

<sup>3</sup> Bilancio delle sostanze nutritive dell'agricoltura svizzera per gli anni 1975-2018

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il Cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr